

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 26-4177

Legge regionale 36/2000, articolo 6. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi a favore delle associazioni turistiche pro loco per l'anno 2021. Spesa di euro 315.000,00.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

le Associazioni Turistiche Pro loco sono organismi di natura privatistica che, senza finalità di lucro, svolgono attività di promozione e valorizzazione del territorio e di utilità sociale;

sono riconosciute dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 36 "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco", che ha istituito l'Albo delle associazioni turistiche pro loco;

il legislatore regionale ha voluto attribuire alle Associazioni Pro Loco un importante rilievo locale in quanto svolgono attività di promozione del territorio in cui operano, mediante iniziative per lo sviluppo del turismo, dello sport, delle attività culturali, sociali, ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni.

Richiamato che la suddetta legge regionale 36/2000, all'articolo 6, in particolare, sancisce che:

comma 1, *"le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività"*;

comma 2, *"i contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero"*;

comma 2 bis, *"i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente"*.

Premesso, inoltre, che:

a partire dalla metà del mese di febbraio 2020 e con una rapida progressione, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha drammaticamente portato, fra le molte, nefaste conseguenze, anche al blocco totale delle attività del comparto turistico, cosiddetto di prossimità, svolto dalle associazioni turistiche pro loco;

in riferimento all'attuale protrarsi dell'emergenza pandemica e alle relative misure di contenimento del contagio, che oltre a causare ripercussioni negative sui flussi turistici regionali, hanno innescato nuove dinamiche e tendenze nella frequentazione turistica del Piemonte portando ad un rilancio del turismo interno e di prossimità;

le associazioni turistiche pro loco sono state anch'esse penalizzate a causa delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, durante l'incontro con l'UNPLI, Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia comitato regionale del Piemonte, tenutosi in data 20 luglio 2021, e successive comunicazioni a mezzo e-mail tra il Comitato medesimo e gli uffici regionali preposti, l'ultima datata 04/10/2021, è emersa la richiesta da parte del Comitato medesimo di utilizzare l'intero stanziamento di bilancio per sostenere l'attività svolta nel corso dell'anno 2021 dalle pro loco.

Dato atto, inoltre, che ammontano ad euro 315.000,00 le risorse assegnate con la D.G.R. 1-3115 del 19/4/2021 (Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.) e con la DGR 28 - 3386 del 14 giugno 2021 (Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito

all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023") sul capitolo 188787/2021 "Contributi regionali alle associazioni Pro loco per la realizzazione dei programmi di attività".

Ritenuto, al fine di garantire l'operatività delle associazioni turistiche pro loco attualmente iscritte "all'albo regionale delle pro loco" a far data da almeno il 01.01.2021 a fronte del perdurare dell'attuale emergenza pandemica, di approvare i criteri per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 36/2000, a favore delle associazioni turistiche pro loco piemontesi, confermando in un'ottica di semplificazione i criteri di cui alla D.G.R. 81-2634 del 18/12/2020 per l'assegnazione dei contributi dell'annualità 2021 e che si riportano nell'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di stabilire:

di destinare la somma pari ad euro 315.000,00 a copertura delle spese sostenute dalle pro loco piemontesi tra il 1 gennaio 2021 e fino al 15 ottobre 2021, strettamente collegate ai fini propri dei soggetti medesimi e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale. che le eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili saranno destinate nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 36/2000, il parere favorevole della competente Commissione consiliare nella seduta del 25/11/2021.

Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. 1-3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 5 (Provvedimenti di organizzazione) e 16 (Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativo);

vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la D.G.R. 28-3386 del 14 giugno 2021, recante: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

vista il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. 97/2016, e relative circolari attuative della Regione Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, per l'importo pari ad euro 315.000,00, con le risorse assegnate sul capitolo 188787/2021, missione 07, programma 01, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 a favore delle pro loco.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per l'anno 2021, i criteri, di cui all'Allegato A della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 36/2000, a favore delle associazioni turistiche pro loco piemontesi destinando risorse pari complessivamente a € 315.000,00, come ripartite in premessa;

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, per l'importo pari ad euro 315.000,00, con le risorse assegnate sul capitolo 188787/2021, missione 07, programma 01, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 a favore delle pro loco;

di stabilire che le eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili saranno destinate nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

L.R. 36/2000 art 6. Criteri per la concessione di contributi finanziari alle Associazioni turistiche pro loco.

annualità 2021

1. OBIETTIVI

Le Associazioni turistiche pro loco sono organismi di natura privatistica che, senza finalità di lucro, svolgono attività di promozione e valorizzazione del territorio e di utilità sociale e sono riconosciute dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 36 "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco", che ha istituito l' "Albo delle associazioni turistiche pro loco".

La legge regionale n. 36/2000 prevede che le associazioni Pro loco in possesso dei requisiti definiti all'articolo 2 possano presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali.

La Regione riconosce inoltre l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), organismo di coordinamento delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione, quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fare domanda di contributo esclusivamente le Associazioni turistiche pro loco, aventi sede nel territorio regionale, attualmente iscritte "all'albo regionale delle pro loco" di cui all'art. 4 della lr 36/00 a far data da almeno il 01.01.2021.

3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse regionali destinate a titolo di contributo al sostegno delle attività realizzate dalle Associazioni turistiche pro loco per l'annualità 2021 sono rese disponibili sul pertinente capitolo 188787 della Missione 7 programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e ammontano complessivamente a €**315.000,00**.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili spese relative alle seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale;
- promozione dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia del territorio di riferimento;
- organizzazione di eventi propedeutici alla valorizzazione sociale, culturale e turistica;
- ricreative ed educative indirizzate in particolare ai bambini e ai giovani, imperniate su corsi/seminari/incontri finalizzati alla conoscenza del territorio e delle sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri "ambasciatori territoriali";

- messa in sicurezza dei locali in uso alla pro loco, attività relative all'adeguamento alle normative Covid-19 per la sanificazione dei locali, acquisto di mascherine e protezioni in generale, disinfettanti e igienizzanti ecc;

5. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese relative a:

- investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli, compresi personal computer;
- attività non attinenti le finalità del presente bando;
- qualsiasi tipo di autofatturazione;
- compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- consulenze prestate da soggetti che ricoprono cariche sociali presso la pro loco, né da loro dipendenti o collaboratori;
- attività retribuite svolte da soggetti che ricoprono cariche sociali con potere di firma (apicali) nelle pro loco aderenti all'aggregazione, in considerazione della loro funzione istituzionale;
- bolli, registrazioni, imposte, tasse, tributi di qualsiasi genere (ad esclusione dell'IVA quando costituisce un costo per il soggetto beneficiario);
- qualsiasi tipologia di personale e/o collaboratore;
- acquisto di beni/materie prime il cui utilizzo generi un ricavo/entrata finanziaria;
- attività realizzate non supportate da regolare fattura o titolo di spesa equivalente o non supportate da adeguata quietanza di pagamento o sostenute in contanti.

6. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

il 100% delle risorse finanziarie disponibili pari a € 315.000,00, sarà destinato alle pro loco che presentino, unitamente all'istanza di contributo, copia delle spese sostenute per l'attività 2021 unitamente alle relative quietanze di pagamento per un importo non inferiore a € 1.000,00.

Ai soggetti ammessi potrà essere concesso un contributo forfetario di € 1.000,00 a copertura delle spese sostenute.

Si provvederà alla concessione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, tramite la procedura a sportello, in un arco temporale coerente con la gestione contabile delle risorse, come specificato dalla determinazione dirigenziale di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, DLGS 123/1998, e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

eventuali risorse non utilizzate saranno ridistribuite in modo proporzionale tra le domande ammesse in base alle spese sostenute e rendicontate fino ad un tetto massimo di € 3.500,00.

7. RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Valorizzazione turistica del territorio della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

Durata del procedimento amministrativo: 180 giorni dalla data di scadenza prevista dal Bando per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei contributi è assunta con determinazione del Dirigente responsabile del Settore Valorizzazione turistica del territorio della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport.

8. CONTROLLI

La Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport si riserva la facoltà di svolgere, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;
- la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.